

Civile Ord. Sez. L Num. 14254 Anno 2019

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: LORITO MATILDE

Data pubblicazione: 24/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 29525-2017 proposto da:

██████████ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

- *ricorrente* -

contro

██████████ elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████;

2019

1028

Corte di Cassazione - copia in ufficiale

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 819/2017 della CORTE D'APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/10/2017, R.G.N.
361/2016.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE

La Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso proposto da [redacted] [redacted] nei confronti della [redacted] s.r.l. volto a conseguire declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo intimato il 23/10/2014 per violazione della percentuale di manodopera femminile sancita dal comma secondo dell'art.5 l.223/91, con gli effetti reintegratori e risarcitori previsti dal comma primo dell'art.18 l.300/70 come novellato dalla l.92 del 2012, siccome integrante la condotta datoriale, comportamento discriminatorio.

La Corte distrettuale, in estrema sintesi, respingeva la doglianza formulata dalla società per la genericità della censura sollevata dalla lavoratrice in sede di opposizione con riferimento alla percentuale di manodopera maschile con mansioni impiegatizie, in forza presso l'intero complesso aziendale. Argomentava, per contro, che la lavoratrice aveva fatto richiamo ai medesimi dati numerici sulla consistenza della manodopera di entrambi i sessi con riferimento al settore impiegatizio, allegati dalla società sin dalla costituzione in giudizio nella fase sommaria, sia con riferimento al reparto amministrativo sia all'intero complesso aziendale. E gli elementi acquisiti denunciavano chiaramente la intervenuta violazione di legge, per essere la percentuale di personale femminile ridotta da un terzo ad un sesto, né la parte datoriale aveva fornito alcuna prova contraria, confermando, per contro, gli stessi dati numerici allegati nel pregresso grado di giudizio.

Avverso tale decisione la società interpone ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo cui resiste con controricorso la parte intimata.

CONSIDERATO CHE

1. Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.5 comma 2 l.223/1991 in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c..

Si deduce che "al fine di verificare la violazione della norma in discorso, è necessario accertare sia la percentuale di manodopera femminile occupata in azienda sia la percentuale di manodopera femminile licenziata" onde pervenire alla comparazione richiesta dalla legge fra l'uno e l'altro dato.

Ci si duole che la Corte di merito abbia disposto non corretta applicazione del richiamato dettato normativo avendo concentrato la propria indagine sul personale femminile rimasto in azienda successivamente al licenziamento, senza procedere all'indispensabile accertamento della percentuale di manodopera femminile licenziata.

Si deduce, quindi, che ove correttamente elaborato il calcolo, si sarebbe pervenuti alla conclusione che la percentuale di manodopera femminile posta in mobilità era pari o inferiore a quella occupata in precedenza.

2. Il motivo non è fondato.

Per un ordinato iter argomentativo, va rammentato che a seguito della L. n. 236/1993 (art. 6, comma 5 bis) è stato introdotto, per la fase risolutiva del rapporto di lavoro, il divieto di "discriminazione indiretta" (mutuato dalla L. n.125/1991, sulle pari opportunità) che ha imposto un'aggiunta all'art.5, 2° co., secondo cui nella individuazione del personale licenziato deve essere mantenuto l'equilibrio proporzionale esistente tra lavoratori e lavoratrici.

La norma così dispone: *"l'impresa non può altresì licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione"*.

Il tenore letterale della norma, elemento di interpretazione fondamentale e prioritario di ermeneutica ex art.12 disp. att. c.c., dispone che il confronto da operare in relazione al personale da espungere dal ciclo produttivo, va innanzitutto circoscritto all'ambito delle mansioni oggetto di riduzione, cioè all'ambito aziendale interessato dalla procedura, così da assicurare la permanenza, in proporzione, della quota di occupazione femminile sul totale degli occupati.

Sotto il medesimo profilo, va poi rimarcato che la disposizione non prevede una comparazione fra numero di lavoratori dei due sessi prima e dopo la collocazione in mobilità; essa impone invece di verificare la percentuale di donne lavoratrici, e poi consente di mettere in mobilità un numero di dipendenti nel cui ambito la componente femminile non deve essere superiore alla percentuale precedentemente determinata.

Nell'ottica descritta, deve ritenersi quale dato numerico acquisito agli atti (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag.7 ricorso conclusioni A), l'impiego di n.6 uomini e n.3 donne nel reparto amministrazione; in siffatto ambito di riferimento, dunque, la percentuale di manodopera femminile con mansioni impiegate era pari al 33,33%.

Nel contesto descritto si era poi proceduto al licenziamento di due donne ed un uomo, e la percentuale di donne licenziate era pari al 66,66%.

Orbene, appare evidente che immuni da censure siano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito, laddove ha ritenuto violati i precetti sanciti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dall'art.5 c.2 l.223/1991, benchè abbia operato un raffronto fra dati numerici anteriori e successivi al licenziamento, con statuizione suscettibile di correzione ai sensi dell'art.384 c.p.c. ultimo comma.

Al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il regime della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 14 marzo 2019.

62
Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO



Il Presidente

